



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 7 agosto 2014 n.131**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 65 della Legge 20 dicembre 2013 n.174;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.6 adottata nella seduta 29 luglio 2014;*

*Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## **RISCOSSIONE DEI CREDITI VANTATI DALLO STATO E DAGLI ENTI PUBBLICI A TITOLO DI RETTE, TARIFFE E CANONI DI CONCESSIONE**

### **Art. 1**

*(Gestione delle riscossioni dei crediti vantati dallo Stato e dagli Enti Pubblici)*

1. Al fine di semplificare e rendere maggiormente efficienti ed efficaci i procedimenti di riscossione dei crediti, il Servizio di Esattoria Unica della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, nell'ambito della competenza relativa alla gestione delle riscossioni di tasse, imposte, tributi, sanzioni e di ogni altra entrata di spettanza dell'Ecc.ma Camera, degli Enti e delle Aziende Autonome dello Stato prevista dall'articolo 2 della Legge 25 maggio 2004 n. 70, cura la gestione delle riscossioni di rette, tariffe, canoni relativi a concessioni amministrative e somme dovute per operazioni di leva dei generi di monopolio dello Stato.
2. La gestione della riscossione dei crediti vantati dall'Ecc.ma Camera, dagli Enti e dalle Aziende Autonome dello Stato a titolo di rette, tariffe, canoni relativi a concessioni amministrative e somme dovute per operazioni di leva dei generi di monopolio dello Stato avviene secondo le modalità e procedure di cui alla Legge n. 70/2004 e successive modifiche.
3. Le Unità Organizzative, i Dipartimenti, i Servizi, gli Enti Pubblici e le Aziende Autonome di Stato del Settore Pubblico Allargato, titolari dei crediti di cui al comma 2, sono considerati "Uffici impositori" o "Enti impositori" ai sensi della Legge n. 70/2004 e successive modifiche.

### **Art.2**

*(Integrazione della Convenzione per l'esercizio del servizio di esattoria)*

1. Al fine di attivare la gestione della riscossione dei crediti di cui all'articolo 1, comma 2 da parte del Servizio di Esattoria Unica della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, il Congresso di Stato, gli Enti Pubblici e le Aziende Autonome di Stato interessate provvedono a stipulare apposite convenzioni o ad integrare quelle vigenti per l'esercizio del servizio di esattoria, a mente dell'articolo 7 della Legge n. 70/2004.

**Art. 3***(Disposizioni finali e transitorie)*

1. Gli Uffici o Enti impositori formano il ruolo dei debitori e delle somme da essi dovute ai fini del procedimento di riscossione, anche per tutte le situazioni già pendenti alla data del presente decreto delegato.
2. Per i debitori nei cui confronti sia già stata accordata una dilazione di pagamento del debito, gli Uffici o Enti impositori non procedono alla formazione del relativo ruolo. Il mancato pagamento di una sola rata del piano di rientro comporta l'immediata iscrizione a ruolo.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 7 agosto 2014/1713 d.F.R.*

**I CAPITANI REGGENTI***Valeria Ciavatta – Luca Beccari***IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI***Gian Carlo Venturini*